

TAR Lazio, Sezione III Roma - Sentenza 13/03/2004 n. 2442  
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

L'art. 21, comma 1bis, ultima parte, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. stabilisce che nel caso di appalti di importo inferiore alla c.d. soglia comunitaria "l'amministrazione procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma [che individua le offerte anormalmente basse]. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque". Sempre con riferimento agli appalti di importo inferiore alla c.d. soglia comunitaria, l'art. 89, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. prescrive che "non si procede all'esclusione automatica se il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. In tal caso, le offerte che presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione sono soggette a verifica di congruità da parte del responsabile del procedimento ...". Dal tenore di tali norme emerge chiaramente che l'anomalia dell'offerta ha rilevanza anche per gli appalti c.d. sotto soglia, ma la legge prevede l'esclusione automatica soltanto laddove vi siano più di cinque offerte valide. Nel caso in cui, invece, le offerte siano inferiori a cinque, l'anomalia va obbligatoriamente verificata in contraddittorio con l'offerente. L'art. 89, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., infatti, è chiaro nello stabilire che, in tali ipotesi, le offerte "sono" soggette a verifica.